

COMUNE DI TREVÌ

Provincia di Perugia

CONVENZIONE QUADRO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ' DI ACCESSO ALLA BANCA DATI COMUNALE "ANAGRAFE"

Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 16/12/2014

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di marzo, presso la sede comunale di Piazza Mazzini n. 21

TRA

il **COMUNE DI TREVÌ**, codice fiscale 00429570542, in seguito denominato Amministrazione titolare, con sede in Piazza Mazzini n. 21, rappresentato dal Sig. Rediano Busciantella Ricci nato a Trevi il 02/02/1954 nella qualità di Responsabile del Servizio Demografico;

E

Il Dirigente V.Q.A. Dott. Bruno Antonini, nato a Foligno il 02/07/1961 e residente a Foligno in Via Stefano Ponti n. 3 - C.F. NTNBRN61L02D653G, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo per conto, nome, vece ed interesse della **QUESTURA DI PERUGIA - COMMISSARIATO P.S. DI FOLIGNO** che rappresenta, di seguito Amministrazione richiedente (o fruitore);

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Ambito di applicazione e contesto

1. L'Amministrazione che mette a disposizione i servizi di accesso ai dati di cui la stessa è titolare è il Comune di Trevi;
2. L'Amministrazione richiedente che accede ai dati di un erogatore secondo le regole e le modalità previste dalla presente convenzione è la **QUESTURA DI PERUGIA - COMMISSARIATO P.S. DI FOLIGNO**;
3. Oggetto della convenzione è la consultazione da parte dell'Amministrazione richiedente dei dati personali prodotti e/o detenuti dall'Amministrazione titolare, attraverso operazioni di visualizzazione mediante accesso telematico alla banca dati *Servizi Anagrafici*, come dettagliati nell'allegato.

Art. 2 - Finalità

1. La finalità istituzionale perseguita dall'Amministrazione richiedente e per la quale viene applicato l'art. 58 del CAD è la seguente: **INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E ATTIVITÀ' DELEGATE DALLA MAGISTRATURA - ACCERTAMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA - ESIGENZE DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA.**
2. I riferimenti normativi che legittimano l'erogatore e il fruitore alla stipula della presente convenzione sono i seguenti:
 - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale - CAD, con particolare riguardo ai seguenti articoli:
 - art.15, dal quale si evince che la pubblica amministrazione può e deve essere vista come un'unica entità, cui si rapportano i cittadini o le imprese;
 - art. 50 nel quale si stabilisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime;
 - art. 52, riguardante l'accesso telematico e la riutilizzazione dei dati e dei documenti

delle pubbliche amministrazioni;

- art. 57, comma 13 e 14, riguardante i termini di attuazione per l'adozione delle linee guida per la predisposizione delle convenzioni e delle convenzioni stesse;
 - art. 58 che prevede che le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dal predetto articolo 50, predispongano apposite convenzioni finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati medesimi;
 - art. 73, che definisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività – SPC;
 - art. 78, che stabilisce i compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema Pubblico di Connettività – SPC;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", con particolare riguardo ai seguenti articoli:
- art. 43, nel quale viene sancito che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso, o che comunque esse stesse siano tenute a certificare, e sono pertanto tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni;
 - art. 46, che stabilisce quali stati, qualità personali e fatti possano essere sostituite da dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
 - art. 47, che stabilisce quali stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato possano essere sostituite da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
- D.Lgs. 30 giugno, 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali";
- D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Trasparenza e diffusione di informazioni";
- "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni" del giugno 2013, come previste dall'art. 58 comma 2 del CAD;

3. La presente convenzione si propone l'obiettivo di facilitare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente allo scopo di ottimizzare le risorse e razionalizzare la spesa pubblica, e più in generale di valorizzare il patrimonio dei dati pubblici.

4. L'Amministrazione richiedente si impegna ad utilizzare i dati ai quali ha accesso esclusivamente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 3 – Soggetti

1. La denominazione e l'indirizzo dell'Amministrazione titolare sono i seguenti:

Comune di Trevi, Piazza Mazzini n. 21, 06039 Trevi

2. Il responsabile della convenzione per l'amministrazione titolare è il Responsabile del Servizio Demografico.



3. Il supervisore, soggetto giuridicamente preposto all'individuazione degli utenti e dei profili, è il Responsabile del Servizio Demografico.

4. La denominazione e l'indirizzo dell'Amministrazione richiedente sono i seguenti:
QUESTURA DI PERUGIA – COMMISSARIATO P.S. DI FOLIGNO, Via Garibaldi n. 155 06034 Foligno

5. Il responsabile della convenzione per l'amministrazione richiedente è il Sov.te BONAMENTE ROSSANO nato a Foligno il 29/04/1970 – Settore Anticrimine;

6. Il responsabile dell'esecuzione della convenzione per l'amministrazione richiedente è il Sov.te BONAMENTE ROSSANO nato a Foligno il 29/04/1970 – Settore Anticrimine;

7. L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati designati dal titolare del trattamento dei dati dell'Amministrazione richiedente, che coincidono con i soggetti abilitati all'accesso ai dati, è trasmesso al supervisore e contiene, per ogni soggetto indicato, i relativi riferimenti di contatto (recapiti telefonici e indirizzi e-mail personali).



8. Il responsabile della convenzione dell'amministrazione richiedente effettua ogni anno, entro il mese di novembre, una puntuale verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attive, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al precedente comma 7.

9. Entro il mese di dicembre di ciascun anno il responsabile della convenzione dell'amministrazione richiedente trasmette al supervisore l'elenco aggiornato dei soggetti abilitati all'accesso ai dati della propria amministrazione.

Art. 4 - Modalità di accesso

1. L'accesso ai dati viene garantito via web, dall'indirizzo <http://www.comune.trevi.pg.it> attraverso il link "E-Gov e poi EXTRANET". L'accesso, riservato ed esperibile solo tramite credenziali di autenticazione, permette la consultazione del dato attraverso semplici operazioni di visualizzazione e navigazione.

2. Le credenziali di autenticazione sono costituite da una coppia username/password, prodotte da generatori casuali e rilasciate dal supervisore.

3. Il supervisore comunica direttamente all'indirizzo di posta elettronica di ciascuno dei soggetti abilitati all'accesso ai dati, come indicati nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 3, l'username rilasciato, e su richiesta mediante posta elettronica del medesimo soggetto, con separato invio la password rilasciata.

Art. 5 - Oneri

1. L'accesso ai dati di cui alla presente convenzione da parte dell'Amministrazione richiedente avviene a titolo gratuito e senza ulteriori oneri, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2 del CAD.

Art. 6 - Durata

1. La presente convenzione ha durata triennale e decorre dalla data della sua sottoscrizione.

2. Tale durata tiene conto, per analogia, del principio previsto dall'art. 5 della Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, come modificata dalla Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, per l'utilizzo dell'informazione nel settore pubblico in base al quale non può essere fatto "obbligo agli enti pubblici di continuare a produrre un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di un'organizzazione del settore privato o pubblico".

3. La convenzione potrà essere sciolta prima della sua scadenza naturale su richiesta dell'Amministrazione richiedente o per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione titolare, entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione della comunicazione di recesso mediante PEC.

Art. 7 - Utilizzo dei dati


1. L'accesso ai dati dell'Amministrazione titolare è consentito esclusivamente quando l'utilizzazione degli stessi è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, la quale con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara tale necessità.

2. I dati possono essere elaborati dai sistemi informativi dell'Amministrazione richiedente sotto la propria responsabilità, nell'ambito dei servizi e dei procedimenti attinenti i compiti istituzionali assegnati dalla legge e da regolamento alla stessa.

3. L'Amministrazione richiedente si impegna al corretto utilizzo dei dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 - Protezione dei dati personali e misure di sicurezza

1. Le misure e gli accorgimenti adottati al fine di assicurare la correttezza del trattamento e la riduzione del rischio nell'utilizzo dei dati personali sono quelli di seguito indicati in elenco, e dettagliati nell'allegato:



Verifiche preliminari:

- della base normativa che legittima il fruitore ad accedere ai dati;
- della finalità istituzionale perseguita dal fruitore e la natura e la qualità dei dati richiesti;

Selezione dei dati:

- Verifica del rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza in relazione a ciascuna della finalità perseguite dal fruitore;

Redazione di un elenco aggiornato delle banche dati accessibili

Soggetti incaricati del trattamento:

- Designazione dei responsabili e incaricati al trattamento dei dati da parte del fruitore
- Individuazione della procedura di autenticazione e autorizzazione degli utenti
- Istruzioni e correttezza del trattamento

Misure di sicurezza

- Controlli

Art. 9 - Titolarità del dato ai sensi del CAD

1. Titolare dei dati oggetto della presente convenzione è il Comune di Trevi.
2. L'Amministrazione richiedente non può in alcun caso cedere a terzi i dati di cui verrà in possesso in conseguenza dell'applicazione della presente convenzione.

Art. 10 - Autocertificazione

1. La presente convenzione ha per oggetto l'accesso a dati personali, secondo quanto previsto dall'art. 4, lett. b) del D.Lgs 196/2003. Essendo stata redatta conformemente alle *Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni* predisposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale del giugno 2013, l'adempimento dell'esame preventivo del Garante per la protezione dei dati personali si intende soddisfatto.

Art. 11 - Allegato

1. L'allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Esso si compone delle seguenti voci:

- A. Glossario;
- B. Descrizione dell'infrastruttura tecnologica resa disponibile dall'amministrazione per l'accesso ai dati;
- C. Modalità di fruizione dei dati e regole di accesso;
- D. Servizi forniti;
- E. Regole minime di sicurezza;
- F. Livelli di servizio e modalità di assistenza;
- G. Periodicità di aggiornamento dei dati.


Art. 12 - Esenzioni

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella. Allegato B, del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii, e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 13 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Ente Erogatore
Comune di Trevi



Ente Fruitore
Questura di Perugia
Commissariato P.S. di Foligno



Allegato A

GLOSSARIO


Ai fini delle presente convenzione si adottano le seguenti definizioni.

Termine	Definizione
Accessibilità telematica ai dati	Proprietà dei sistemi informatici mediante la quale viene data la possibilità, a soggetti esterni all'amministrazione titolare, di fruire attraverso una rete telematica di specifici dati. L'accesso, di solito limitato ad utenti autorizzati, può essere effettuato sia da persone sia da sistemi.
Ente erogatore	L'amministrazione che ha la responsabilità della raccolta del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso, sulla base delle convenzioni da essa predisposte, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, del CAD.
Ente fruitore	L'amministrazione che accede ai dati resi disponibili dall'amministrazione titolare, secondo le regole e le modalità definite nella convenzione cui la stessa amministrazione richiedente aderisce.
Base di dati (o banca dati)	Insieme di dati omogenei, di interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante uno strumento software (ad es. sistemi di gestione di basi di dati, sistemi di <i>information retrieval</i>).
Codice della privacy	Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.
Dato delle pubbliche amministrazioni	Il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione (art.1 CAD).
Dato personale	Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4 Codice privacy).
Dato pubblico	Il dato conoscibile da chiunque (art.1 CAD).



13/07/2014
LUGIA

Dati sensibili	I dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4 Codice privacy).
Disponibilità dei dati	La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge (art. 1 CAD)
Fruibilità di un dato	La possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione (art.1 CAD).
Posta elettronica certificata (PEC)	Sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi (art. 1 CAD).
Protocollo HTTPS	Il protocollo HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer) è il risultato dell'applicazione di un protocollo di crittografia asimmetrica al protocollo di trasferimento di ipertesti HTTP usato normalmente per la comunicazione in internet. Viene utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti.
Certificato SSL	Un certificato digitale è un documento elettronico che attesta, con una firma digitale, l'associazione tra una chiave pubblica e l'identità di un soggetto (una persona, una società, un computer, etc). In particolare SSL (Secure Socket Layer) è quello che garantisce la sicurezza del protocollo HTTS di cui sopra.
Funzionalità di logging	Funzionalità che permette la <i>registrazione cronologica</i> delle operazioni man mano che vengono eseguite. Queste registrazioni vengono memorizzate in appositi file chiamati "file di log".



Allegato B

DESCRIZIONE DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA RESA DISPONIBILE DALL'AMMINISTRAZIONE TITOLARE PER L'ACCESSO AI DATI

Il Comune di Trevi consente alle altre amministrazioni l'accesso ai propri dati mediante il servizio di consultazione online.

Il servizio di consultazione prevede:

- a) la messa a disposizione di un applicativo web di consultazione online all'Amministrazione richiedente legittimata ad accedere alla banca dati dell'Amministrazione titolare per il tramite di un profilo di autorizzazioni preventivamente definito;
- b) la gestione delle utenze;
- c) il tracciamento delle utenze e di tutte le operazioni effettuate (in fase di implementazione);
- d) la criptazione dei dati con protocolli HTTPS/SSL attraverso l'utilizzo di certificati SSL;

Le interrogazioni alla base dati avverranno attraverso query specifiche a valori di tipo booleano.

Non è consentita l'estrazione di elenchi di soggetti né l'export completo della banca dati, ma il singolo accesso per singolo dato richiesto; ciò al fine di garantire la segmentazione dei dati visualizzabili e resi consultabili al richiedente, e dunque l'accesso alle sole informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità istituzionale perseguita dalla convenzione.

L'applicazione web messa a disposizione dall'amministrazione titolare sarà implementata con evolute funzionalità di logging allo scopo di consentire di tracciare l'utente che effettua l'accesso, e le operazioni eseguite.

L'applicazione implementata consentirà altresì all'amministrazione richiedente di effettuare periodici controlli sulle modalità di accesso alla banca dati e sull'uso del dato rispetto alle finalità indicate in convenzione da parte dei propri operatori autorizzati all'accesso.

Analogamente l'amministrazione titolare effettuerà periodici controlli sugli accessi eseguiti dall'Amministrazione richiedente, anche attraverso appositi strumenti di monitoraggio e alert i cui esiti verranno documentati attraverso un apposito verbale da sottoscrivere a cura dei responsabili tecnici dei due enti.

Allegato C


MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI DATI E REGOLE DI ACCESSO

I dati sono consultabili dal sito www.comune.trevi.pg.it attraverso il link "E-Gov e poi Extranet".

L'accesso ai dati è consentito mediante apposite credenziali di autenticazione.

Le credenziali di autenticazione sono costituite da una coppia username/password, prodotte da generatori casuali e rilasciate dal supervisore.

Il supervisore comunica direttamente all'indirizzo di posta elettronica di ciascuno dei soggetti abilitati all'accesso ai dati, come comunicati dal responsabile



dell'amministrazione richiedente, l'username rilasciato, e su richiesta mediante posta elettronica del medesimo soggetto, con separato invio la password rilasciata.

Il responsabile della convenzione dell'amministrazione richiedente effettua ogni anno, entro il mese di novembre, una puntuale verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attive, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il responsabile della convenzione dell'amministrazione richiedente trasmette al supervisore l'elenco aggiornato dei soggetti abilitati all'accesso ai dati della propria amministrazione.

Allegato D

Servizi forniti

Il servizio fornito consiste nella visualizzazione mediante accesso telematico alla banca dati *Anagrafe* del Comune di Trevi. I dati personali messi a disposizione sono i seguenti, personali identificativi anagrafici:

Nominativo
Tipo scheda
Sesso
Codice fiscale
Nascita
Paternità - Maternità
Stato civile
Nazionalità
Professione
Titolo di studio
Residenza e Indirizzo
Carta di Identità
Morte
Esistenza in vita
Scheda informativa individuale
Stato di famiglia

Allegato E

Regole minime di sicurezza

Poiché la convenzione ha per oggetto l'accesso a dati personali, nel trattamento di tali informazioni l'erogatore e il fruitore sono chiamati a rispettare le disposizioni del Codice con particolare riferimento ai presupposti che legittimano i flussi di dati e agli adempimenti in materia di misure di sicurezza.

Di seguito vengono pertanto individuati misure e accorgimenti da attuare al fine di assicurare la correttezza del trattamento e di ridurre rischi nell'utilizzo dei dati personali.

Verifiche preliminari

L'erogatore, prima di stipulare la convenzione per l'accesso alle proprie banche dati in via telematica, verifica:

a) la *base normativa* che legittima il fruitore ad accedere alle proprie banche dati (norma di legge o di regolamento, anche ai sensi dell'art. 19, comma 2 del Codice, previa

comunicazione al Garante), specie in caso di dati sensibili e giudiziari;

b) la *finalità istituzionale* perseguita dal fruitore e la natura e la qualità dei dati richiesti, selezionando accuratamente le informazioni personali contenute nelle banche dati a cui dare accesso;

Le verifiche vengono effettuate sulla base di specifica e preventiva dichiarazione rilasciata dal fruitore.

Selezione dei dati

La selezione delle informazioni personali oggetto di accesso deve avvenire nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza in relazione a ciascuna delle finalità perseguite dal fruitore.

Le modalità di accesso alla banca dati saranno gradualmente configurate offrendo un livello minimo di accesso ai dati, anche limitando i risultati delle interrogazioni a valori di tipo booleano. L'erogatore farà sì che sia consentita, per quanto più possibile, la segmentazione dei dati visualizzabili al fine di rendere consultabili dall'utente, anche in base al proprio profilo e in relazione al bacino di utenza del fruitore, esclusivamente i dati necessari rispetto alle finalità in concreto perseguite.

Redazione elenco aggiornato delle banche dati

L'erogatore redige un documento, mantenuto costantemente aggiornato, che riporta l'elenco delle banche dati accessibili, descrivendo per ogni fruitore le informazioni di cui ai punti a), b), c), di cui al punto precedente, corredato delle informazioni relative ai formati dei dati disponibili a fruitori esterni ("tracciato record", schemi XML o altri formalismi).

Soggetti incaricati del trattamento

Designazione responsabili e incaricati

Il fruitore, in quanto titolare del trattamento dei dati oggetto di comunicazione da parte dell'erogatore, ai sensi della normativa vigente in materia, attua quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del Codice della privacy, in materia di designazione degli incaricati del trattamento e eventuale designazione del responsabile del trattamento.

A tal fine comunica all'erogatore l'elenco degli incaricati del trattamento autorizzati all'accesso ai dati e dichiara che l'accesso ai dati è consentito esclusivamente a tali soggetti.

Procedura di autenticazione e autorizzazione degli utenti all'accesso via web

Poiché la modalità di accesso prescelta prevede l'attribuzione di credenziali individuali per l'accesso via web, la convenzione predefinisce una procedura per il rilascio delle utenze e la gestione delle autorizzazioni degli utenti che coinvolge attivamente le figure apicali degli uffici interessati e un unico supervisore, che è soggetto giuridicamente preposto all'individuazione degli utenti e dei profili.

Al fine di procedere alla tempestiva revisione del profilo di abilitazione o alla disabilitazione dei soggetti preposti ad altre mansioni o che abbiano cessato il rapporto con l'ente, il responsabile della convenzione individuato presso il fruitore effettua periodicamente, con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con l'erogatore, una puntuale verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attive.

Al fine di consentire l'adeguato tracciamento delle operazioni compiute sui dati personali, il fruitore fornisce all'erogatore, contestualmente ad ogni transazione effettuata, il codice identificativo dell'utenza che ha posto in essere l'operazione; il suddetto codice Identificativo deve essere comunque riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla transazione.



Istruzioni e correttezza del trattamento

Il fruitore garantisce che i servizi resi disponibili dall'erogatore verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e che tali servizi non saranno resi disponibili a terzi per via informatica.

Il fruitore deve utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità dichiarate in convenzione, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, nonché di indispensabilità, per i dati sensibili e giudiziari.

Il fruitore deve, altresì, garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, stabilendo le condizioni per escludere il rischio di duplicazione delle basi dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione. A tal fine il fruitore si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo, ad esempio, di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso.

Il fruitore deve garantire, inoltre, che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero a soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

In ogni caso, qualora sia indispensabile accedere a dati sensibili o giudiziari, questi devono essere opportunamente cifrati con algoritmi che garantiscano livelli di sicurezza adeguati al contesto ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice.

Misure di sicurezza

Oltre a garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'artt. 33 e ss. Codice e dal relativo Allegato B, al fine di adempiere agli obblighi di sicurezza di cui all'art. 31 del Codice nella fruibilità dei dati oggetto della convenzione (sia in caso di accessi via web che di cooperazione applicativa), l'erogatore e il fruitore assicurano che:

- a. gli accessi alle banche dati avvengano soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete Ip dell'ente autorizzato e/o dotate di certificazione digitale che identifichi univocamente la postazione di lavoro nei confronti dell'erogatore, anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (circuiti privati virtuali);
- b. l'applicazione web utilizzata è implementata con protocolli di sicurezza che provvedono ad asseverare l'identità digitale dei server erogatori dei servizi tramite l'utilizzo di certificati digitali emessi da una Certification Authority ufficiale;
- c. le procedure di registrazione avvengano con il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
- d. le regole di gestione delle credenziali di autenticazione prevedono:
 - l'identificazione univoca di una persona fisica;
 - processi di emissione e distribuzione delle credenziali agli utenti in maniera sicura seguendo una procedura operativa prestabilita
 - le credenziali sono costituite da un dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato provvisto di una coppia username/password
- e. sono presenti misure di protezione perimetrali logico-fisiche, quali ad esempio firewall;
- f. i sistemi software, i programmi utilizzati e la protezione antivirus sono costantemente aggiornati sia sui server che sulle postazioni di lavoro;
- g. le misure di sicurezza vengono periodicamente riconsiderate e adeguate ai progressi tecnici e all'evoluzione dei rischi;
- h. la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di



intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;

i. sono in fase di introduzione meccanismi volti a permettere il controllo degli accessi al fine di garantire che avvengano nell'ambito di intervalli temporali o di data predeterminati, eventualmente definiti sulla base delle esigenze d'ufficio;

j, in caso di accessi via web è di regola esclusa la possibilità di effettuare accessi contemporanei con le medesime credenziali da postazioni diverse;

1. tutte le operazioni di trattamento di dati personali effettuate dagli utenti autorizzati, ivi comprese le utenze di tipo applicativo e sistemistico, vengano adeguatamente tracciate.

Le parti si impegnano altresì a comunicare tempestivamente:

- incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità di dati oggetto di convenzione;
- ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni);
- ogni modificazione tecnica od organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate o la loro perdita di efficacia;

Controlli

L'erogatore predispone idonee procedure di monitoraggio statistico delle transazioni e, da implementarsi, dei meccanismi di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio accessi alle banche dati.

Le suddette procedure prevedono inoltre la verifica periodica, anche a campione, del rispetto dei presupposti che autorizzano l'accesso (quali, in particolare, la rispondenza delle interrogazioni ad una precisa finalità amministrativa) anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) non conformi a quanto stabilito nella convenzione.

Gli esiti delle verifiche vengono documentati e trasmessi al responsabile della convenzione dell'ente fruitore.

Su richiesta delle parti possono essere richiesti specifici audit, da tenersi presso la Sede Municipale. Nel caso di rilevanti anomalie l'erogatore può disporre, previa comunicazione, l'immediata interruzione del servizio di accesso ai dati.

Allegato F

Livelli di servizio e modalità di assistenza

L'erogatore rende disponibile il servizio web di consultazione dati h 24 tutti i giorni della settimana. In caso di problemi e/o malfunzionamenti il supporto viene garantito da Lunedì al Venerdì dall'Ufficio Anagrafe e dallo Sportello del Cittadino.

L'erogatore si obbliga di informare il fruitore, con almeno 24 ore di anticipo, dei tempi previsti di interruzione programmata e ripristino del servizio.

Allegato G

Periodicità di aggiornamento dei dati

I dati forniti vengono aggiornati in tempo reale in quanto provengono da un accesso diretto alla banca dati Anagrafica dell'ente erogatore.